TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 28

R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 17

Per gli albi, per i quali non ostante la riduzione che si sia operata a' termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente, il numero degli assessori risulti, alla data del 28 ottobre 1937, superiore a quello fissato con il nuovo decreto Reale, di cui all'art. 27, primo comma, sara' revocata, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, senza ordine di preferenze e fino a raggiungere il numero fissato, la nomina degli assessori, che risulteranno in eccedenza.

Versione in vigore dal 28 novembre 1935, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise
Estremi	Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-delle-corti-di-assise/art-28-r-decreto-legge-5-luglio-1934-n-1162-art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it